REGOLAMENTO (CEE) N. 1940/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3587/86 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3593/89 (4), ha fissato i coefficienti di adattamento che consentono di calcolare i prezzi riferentisi ai prodotti con caratteristiche diverse da quelle dei prodotti scelti per la fissazione dei prezzi di base e di acquisto ;

considerando che, secondo l'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per le uve da tavola, i coefficienti di adattamento sono determinati al fine di mantenere un equilibrio fra il prezzo al quale il prodotto è acquistato nel quadro dell'articolo 19 e il prezzo ottenuto dal produttore di uve nel quadro della distillazione obbligatoria dei vini ottenuti da uve da tavola ; che, al fine di soddisfare tale obiettivo, è opportuno adottare il coefficiente fissato per tale prodotto ;

considerando che l'andamento dei corsi delle mele della varietà « Jonagored » rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità nelle ultime campagne, rende necessaria una revisione del coefficiente di adattameno relativo a questa varietà ;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3587/86 è modificato come segue :

1) All'allegato IX, la lettera b), primo trattino, è sostituita dal testo seguente :

« — II. 0,40 ».

2) All'allegato X, alla lettera a), primo trattino, il termine « Jonagored » è aggiunto dopo il termine « Jonagold, ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.
(3) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 350 dell'1. 12. 1989, pag. 60.